



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**IMU: NECESSARIA LA PREVIA NOTIFICA DELLA RENDITA  
CATASTALE PERCHÉ QUESTA POSSA RILEVARE COME BASE  
IMPONIBILE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2<sup>^</sup>, sentenza del  
19.02.2026 pubb il 09/03/2026, n. 1419

**Composizione**

Passero Giuliana (Presidente) – Frattarolo Francesca Maria (Relatore) –  
Baldovini Paola (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340  
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL  
1972

Imposte e tasse – IMU (e ICI) - Atti attributivi o modificativi delle rendite  
catastali - Efficacia - Conseguenze

**Massima**

In tema di IMU, ai sensi dell'art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000 n. 342, gli  
atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono  
efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio  
competente, ai soggetti intestatari della partita, con la conseguenza che sussiste  
l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine  
di individuare la base imponibile dell'IMU, senza che ciò escluda l'utilizzabilità  
della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per le  
annualità d'imposta "sospese" ovvero sia suscettibili di accertamento e/o di  
liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva  
dell'atto attributivo della rendita.



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Rif. normativi** art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000 n. 342;  
d.m. 19/4/1994

**Conformità** Cass. civ., sez. trib., 29 ottobre 2021, n. 30894; Cass. civ., sez. trib., 9 marzo  
2021, n. 6408; Cass. civ., sez. trib., 21 febbraio 2020, n. 4587; Cass. civ., sez.  
trib., 14/09/2016, n. 18056

**Anno pubb.** 2026